

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1249

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANIS, BRIENZA, VEVANTE SCIOLETTI, D'IPPOLITO VITALE, CORSI ZEFFIRELLI, COVIELLO, PERLINGIERI, BEVILACQUA, NAPOLI, MERIGLIANO, GARATTI, PEPE, MISSERVILLE, MARTELLI, MATTEJA, PRESTI, MONTELEONE, MAIORCA, PORCARI, COZZOLINO, RIANI, RAMPONI, DI BENEDETTO, SPISANI, GERMANÀ e XIUMÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Norme a sostegno di una migliore qualità dell'integrazione
scolastica degli alunni minorati della vista

ONOREVOLI COLLEGHI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere operanti le finalità previste dalla legge quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104. Esso si prefigge di rendere efficaci gli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della stessa legge, anche attraverso enti specializzati, rendendoli obbligatori.

I minorati della vista rappresentano un gruppo sociale relativamente esiguo, se si considera che il numero di coloro che frequentano la scuola pubblica in ogni ordine e grado non supera le duemila unità.

D'altro canto, l'elevata specificità della minorazione richiede interventi specialistici per la fornitura di attrezzature, per la consulenza psico-pedagogica a docenti e famiglie, per gli interventi riabilitativi atti ad educare i minorati della vista all'autonomia di movimento e di lavoro.

Si tratta di attività che non possono essere organizzate né previste a livello di unità sanitarie locali (USL) né a livello comunale, per l'esiguo numero degli assistiti e per la complessità e particolarità degli interventi.

La fornitura degli strumenti, soprattutto quelli di alta tecnologia, prevede una consulenza capace di istruire i soggetti minorati all'uso degli stessi.

Il raggiungimento dell'autonomia dei singoli soggetti minorati sensoriali richiede una educazione, che si profila quale vera e propria riabilitazione. Essa può venire effettuata solo da personale specificamente formato.

L'insegnamento di abilità peculiari indispensabili non può avvenire all'interno del normale circuito scolastico, ma richiede interventi addestrativi individualizzati.

Per tutte queste considerazioni e per molte altre, non è pensabile che «l'unità di

territorio» capace di fornire simili servizi sia il comune o la USL poichè in questo ambito l'intervento si rivolgerebbe a favore di una o poche unità di non vedenti.

Essendo lo stesso livello provinciale anti-economico, è opportuno ricorrere al livello regionale e, ove trattasi di regioni molto circoscritte, a livelli interregionali.

In Italia esistono strutture storicamente dedicate alle funzioni educative dei privi della vista; tali strutture, perlopiù superate, rappresentano tuttavia un patrimonio che, opportunamente riconvertito, potrebbe adeguatamente assolvere alle esigenze sopradescritte. Trattasi in particolare dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» e di una ventina di istituti per ciechi, Enti di istruzione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) dipendenti dalle regioni.

Salvaguardando i principi della integrazione scolastica dei ciechi, dalle strutture territoriali suddette vanno eliminate le residue funzioni scolastiche e sostituite invece con funzioni di supporto e di riabilitazione.

Si propone inoltre che l'istituto Romagnoli venga totalmente ristrutturato in modo da assumere le funzioni di coordinamento e di indirizzo scientifico delle strutture territoriali.

La legge n. 104 del 1992, legge-quadro sui diritti delle persone handicappate, affida alla buona volontà delle pubbliche amministrazioni la stipula degli «accordi di programma» fra amministrazione scolastica, enti locali e USL per razionalizzare e coordinare i diversi interventi.

È indispensabile che tale stipula sia invece resa obbligatoria, prevedendo tra i destinatari della norma anche i suddetti istituti riformati, pena lo scadimento del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

processo di integrazione ed il livello del servizio scolastico.

Gli istituti della obbligatorietà di stipula sono oggi generalmente ritenuti legittimi dalla prevalente dottrina e dall'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale.

Va evidenziato infine che le strutture di supporto regionali, con le funzioni attribuite dal presente disegno di legge, devono venire altresì semplificate negli strumenti di gestione con la creazione di un amministratore unico preposto dall'ente regione sulla base di una selezione ispirata a criteri di assoluta professionalità. Allo scopo di una maggior partecipazione degli operatori e degli utenti si rende opportuno creare un comitato tecnico consultivo che affianchi gli amministratori unici, composto tra l'al-

tro dai rappresentanti delle associazioni di categoria esistenti sul territorio.

In sostanza, le strutture di supporto all'integrazione scolastica dei soggetti minorati della vista dovranno essere capaci di svolgere le funzioni dirette all'integrazione scolastica, e pertanto ad esse devono essere attribuite le risorse finanziarie che nel bilancio dello Stato sono finalizzate a tale settore.

A tale scopo è diretto il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato, nella convinzione che l'inserimento scolastico non è un processo spontaneo, nè coincide automaticamente con l'integrazione sociale. Esso, da solo, non è garanzia neppure di un adeguato curriculum di istruzione e di formazione completo e soddisfacente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, assume la denominazione di «Centro nazionale "Augusto Romagnoli" di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati della vista» e svolge la propria attività scientifica e didattica in ordine all'integrazione scolastica, alla riabilitazione ed al recupero sociale e culturale dei minorati della vista; a tal fine esso:

a) svolge attività di ricerca psicopedagogica e fornisce la propria consulenza scientifica ai centri regionali di cui agli articoli 5 e 6, che coordina sul piano metodologico, scientifico e didattico, nonché al Ministero della pubblica istruzione, ai provveditorati agli studi, alle regioni, agli enti locali, alle USL e ad ogni altra struttura che abbia competenza in merito all'educazione ed alla riabilitazione dei minorati della vista;

b) cura la formazione di personale di elevata specializzazione nelle discipline tiflogiche che presterà la propria opera alle dipendenze dei centri regionali;

c) cura la raccolta bibliografica e gestisce una banca dati concernente pubblicazioni tradizionali o su supporto magnetico; raccoglie documenti, studi e ricerche sulle minorazioni visive, anche in collaborazione con le università;

d) fissa le discipline di insegnamento ed i relativi programmi riguardanti l'area della minorazione visiva per quanto attiene ai corsi di formazione degli insegnanti di sostegno;

e) promuove la ricerca tecnologica nel campo del materiale ludico e didattico nonché dei sussidi tecnici utili ai minorati della vista, stipulando convenzioni con

centri di ricerca universitari e con società industriali, avvalendosi prioritariamente dei fondi messi a disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea.

Art. 2.

1. Le norme relative al funzionamento del Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

1. Il Centro di cui all'articolo 1 è retto dal comitato tecnico di gestione composto da tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di minorati della vista aventi personalità giuridica. Il comitato tecnico di gestione è competente nelle questioni riguardanti l'attività del Centro e il suo funzionamento istituzionale.

2. Il comitato tecnico di gestione di cui al comma 1 delibera l'erogazione dei contributi ai centri regionali di cui agli articoli 5 e 6 messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione o da altre istituzioni nazionali e sovranazionali sulla base delle esigenze di funzionamento e dei programmi predisposti dai centri regionali stessi.

3. Al direttore del Centro, che fa parte di diritto del comitato di gestione con funzioni di segretario, competono le funzioni di ordinaria amministrazione e di esecuzione delle delibere assunte dal comitato tecnico di gestione.

Art. 4.

1. Il ruolo organico del personale del Centro di cui all'articolo 1 è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle esigenze istituzionali e di funzionamento.

2. Il direttore del Centro è nominato dal Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è scelto tra i ruoli del personale ispettivo e direttivo del Ministero della pubblica istruzione aventi esperienza in materia di integrazione scolastica.

Art. 5.

1. Gli istituti per ciechi, dichiarati istituti scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, assumono la denominazione e le funzioni di Centri regionali di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica ed alla riabilitazione dei soggetti minorati della vista.

2. I centri regionali di cui al comma 1 sono coordinati, per quanto concerne le attività scientifiche e didattiche, dal Centro di cui all'articolo 1. Per ogni altro aspetto e funzione non disciplinati dalla presente legge essi passano alle dipendenze delle regioni competenti per territorio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 e della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

3. I centri regionali di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni:

a) forniscono costante consulenza ed aggiornamento didattico agli insegnanti di sostegno impegnati con alunni non vedenti, mediante interventi periodici all'interno delle scuole effettuati dagli esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché agli enti locali, alle USL e ad ogni altra struttura competente in materia;

b) promuovono corsi di aggiornamento per operatori interni ed esterni, nonché per insegnanti curricolari e di sostegno;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) forniscono servizi di consulenza e di assistenza alle famiglie, fin dal momento della scoperta della minorazione del figlio, nonchè agli operatori degli asili nido in cui si trovino bambini minorati della vista;

d) offrono la loro collaborazione specialistica alle istituzioni che si occupano della formazione e della riabilitazione degli alunni minorati della vista;

e) promuovono attività di valutazione clinica e funzionale del *deficit* sensoriale, per favorire una corretta elaborazione della diagnosi funzionale, in vista della formulazione del profilo dinamico e funzionale e del piano educativo individualistico, anche avvalendosi delle strutture universitarie;

f) elaborano programmi individualizzati ed attuano corsi di riabilitazione funzionale della vista, per l'orientamento e la mobilità dei minorati visivi, per l'addestramento all'uso dei sussidi tecnici e per l'alfabetizzazione informatica;

g) esprimono parere sulla scelta degli ausili tecnici, di cui dotare i singoli, e sull'impiego di tali ausili; forniscono libri in scrittura in rilievo e audiocassette contenenti la registrazione della lettura di tali libri;

h) elaborano ed attuano programmi personalizzati delle attività integrative extrascolastiche indispensabili per la formazione integrale dei minorati della vista;

i) promuovono ed attuano servizi idonei ad affrontare il problema dei ciechi pluriminorati, in collaborazione con gli enti locali, le USL e tutte le altre istituzioni competenti;

l) promuovono ed attuano iniziative e corsi di formazione professionale rispondenti alla situazione sociale ed economica del territorio ed alle concrete occasioni di possibile inserimento lavorativo;

m) promuovono ed attuano servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualficazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta;

n) promuovono ed attuano forme di residenzialità in case-famiglia per ciechi anziani e per i minorati della vista che frequentino scuole o corsi fuori dell'abituale residenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Ai centri regionali di cui al comma 1 non è consentito organizzare scuole speciali per ciechi. Le scuole speciali esistenti sono soppresse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli stessi centri non è consentito organizzare e gestire convitti per non vedenti anziani o studenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *n*.

Art. 6.

1. Gli istituti per ciechi dichiarati istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, pur permanendo alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario a norma dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, assumono la denominazione e le funzioni degli istituti di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Le regioni competenti per territorio adeguano le proprie normative alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 7.

1. I centri regionali di cui agli articoli 5 e 6 sono retti da un amministratore unico nominato dalla regione, scelto tra persone esperte nel campo dell'educazione, dell'assistenza o della riabilitazione delle persone handicappate, in particolare di quelle minorate della vista.

2. L'amministratore unico di cui al comma 1 deve essere munito di diploma di laurea, deve avere svolto in precedenza funzioni amministrative e deve possedere gli ulteriori requisiti che saranno determinati con apposite disposizioni regionali. L'amministratore unico ha tutti i poteri relativamente alla ordinaria e straordinaria amministrazione. Le deliberazioni concernenti il regolamento e l'organico del perso-

nale, l'alienazione o l'acquisto di beni immobili, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del centro devono essere approvate dalla regione, prima di acquistare efficacia. L'amministratore unico predispone lo statuto del centro che deve essere approvato dalla regione competente.

3. L'amministratore unico è affiancato da un comitato tecnico consultivo nominato dalla regione e composto da un rappresentante della regione stessa, da un rappresentante della provincia ed uno del comune in cui ha sede il centro, da un rappresentante dei sostenitori o finanziatori del centro, la cui partecipazione deve venire favorita al fine di realizzare apporti finanziari che contribuiscano all'attuazione delle attività del centro, nonchè da un rappresentante per ciascuna associazione di minorati della vista avente personalità giuridica od altra associazione di minorati della vista operanti sul territorio, purchè iscritte in elenchi ufficiali della regione. Il comitato tecnico consultivo esprime i propri pareri non vincolanti sulle materie di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nonchè sui bilanci, sulle materie relative al personale e sulle modifiche allo statuto; studia, propone e collabora con l'amministratore unico relativamente ai programmi concernenti l'attività del centro.

Art. 8.

1. I centri regionali di cui agli articoli 5 e 6, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, sono disciplinati dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La regione competente per territorio provvede ad integrare il finanziamento dei centri di cui al comma 1 mediante contributi da erogare annualmente e da iscrivere nel bilancio regionale in rapporto alle esigenze dei centri stessi sulla base del loro bilancio preventivo.

3. I centri di cui al comma 1 possono esercitare le loro funzioni anche nelle regioni limitrofe sul cui territorio non siano

presenti altri centri, con partecipazione delle regioni interessate al finanziamento delle relative spese. È fatta salva la facoltà delle regioni, sprovviste di specifiche strutture di supporto ai minorati della vista, di istituire centri in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 9.

1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni minorati della vista e di assicurare il buon andamento e l'efficacia del servizio scolastico, la stipula degli accordi di programma per l'integrazione scolastica di cui agli articoli 5, 13, 14, 15, 26, 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è obbligatoria per i centri regionali di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 10.

1. Sono abrogati la legge 30 dicembre 1960, n. 1734, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, nonché ogni altra disposizione normativa in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

1. A decorrere dall'anno 1995 è concesso al Centro nazionale di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati della vista di cui all'articolo 1 ed ai centri di cui agli articoli 5 e 6, qualora svolgano effettivamente le funzioni previste nella presente legge, un contributo annuo di lire 18.000 milioni.

Art. 12.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

1. Istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna (regio decreto 14 marzo 1926, n. 786).
2. Istituto dei ciechi di Cagliari (regio decreto 30 agosto 1925, n. 2568).
3. Istituto per ciechi «Anna Antonacci» di Lecce (regio decreto 30 agosto 1925, n. 2570).
4. Istituto dei ciechi di Milano (regio decreto 16 agosto 1926, n. 1781).
5. Istituto per ciechi «Domenico Martuscelli» di Napoli (regio decreto 16 agosto 1926, n. 1780).
6. Istituto per ciechi «Florio e Salamone» di Palermo (regio decreto 27 ottobre 1926, n. 2263).
7. Istituto per ciechi «Giuseppe Garibaldi» di Reggio Emilia (regio decreto 15 aprile 1926, n. 1012).
8. Istituto per ciechi di Torino (regio decreto 14 marzo 1926, n. 830).
9. Istituto per ciechi «Cecilia Rittmeyer» di Trieste (regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2470).

TABELLA B

1. Istituto provinciale per ciechi «Messeni Localzo» di Rutigliano (Bari).
2. Istituto per ciechi «Davide Chiossone» di Genova.
3. Istituto per ciechi «Luigi Configliachi» di Padova.
4. Istituto per ciechi «Serafico» di Assisi (Perugia).
5. Centro Regionale del Lazio «S. Alessio Margherita di Savoia» per ciechi di Roma.